



OGGETTO: Circolare 5.2018

Seregno, 12 Gennaio 2018

MODIFICA DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

A seguito delle novità introdotte con il **D.L. 50/2017** convertito con modificazioni dalla **L. 96/2017**, sono stati modificati i termini entro i quali i contribuenti sono tenuti ad esercitare il **diritto alla detrazione dell'IVA** relativa agli acquisti di beni e servizi e ad annotare le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione sull'apposito registro IVA di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/72. In particolare:

- è stato **ridotto il termine per il diritto alla detrazione IVA**, in quanto, ai sensi del riformato art. 19 co. 1, D.P.R. 633/1972, *“il diritto alla detrazione della imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati ... è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ...”*;
- è stato contestualmente **ridotto il termine per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali**, in quanto il nuovo articolo 25, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che *“il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*.

Per quanto sopra, è necessario tenere sotto controllo l'avvenuto ricevimento dei suddetti documenti, in modo da procedere alla loro tempestiva registrazione e poter detrarre l'IVA pagata ai propri fornitori.

Infatti l'annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e delle bollette doganali dovrà essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (cioè il 30 aprile 2018).

A titolo esemplificativo, ecco come dovremmo comportarci in questi 3 casi:

- 1. fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2017 e registrata nel 2017:** l'anno di registrazione e di detrazione coincidono quindi nessun problema (la registrazione è corretta ed il diritto alla detrazione può essere esercitato nel 2017);
- 2. fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2017 e registrata a febbraio 2018:** la fattura deve essere registrata con data febbraio 2018 (la registrazione è tempestiva essendo effettuata entro la presentazione della dichiarazione relativa al 2017) ma la detrazione dell'IVA deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa al 2017 che ha come termine ultimo, il 30 aprile 2018;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

3. fattura emessa nel 2017, ricevuta nel 2017 e registrata dopo il 30 aprile 2018: il diritto alla detrazione dell'IVA non potrà essere esercitato e di conseguenza l'imposta non sarà recuperata. L'unica via percorribile in questo caso sarà quella di attivare la procedura di rimborso.

Ciò implica il necessario adeguamento dei programmi di contabilità in modo da far sì che la fattura 2017, seppure registrata nel 2018, vada ad alimentare l'IVA detraibile relativa all'anno di competenza (2017) ed a confluire nella Dichiarazione IVA 2018 anno 2017. Si suggerisce dunque il seguente comportamento:

1. registrare dette fatture nei registri IVA relativi all'anno 2018 ma non facendo partecipare le stesse alle liquidazioni periodiche del mese di registrazione delle stesse;
2. conservare copia delle stesse al fine di recuperare l'IVA in detrazione nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018.

Si segnala infine che la modifica del termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione produce i suoi effetti anche sui termini per la detrazione dell'IVA risultante dalle note di credito emesse.

A seguito di quanto appena espresso, vi invitiamo a sollecitare i vostri fornitori per l'invio delle fatture relative all'anno 2017 al fine di non rischiare di perdere il diritto alla detrazione dell'IVA in dichiarazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino